

(N. 1936)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(BODRATO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(SCHIETROMA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 1982

Interpretazioni, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica

ONOREVOLI SENATORI. — La prima fase di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ha posto in luce alcune lacune o incongruenze di tale normativa. È naturale, del resto, che un provvedimento complesso ed articolato qual è il « riassetto della docenza universitaria » possa manifestare, nella prima attuazione, qualche sfasatura ed implichi la necessità di correttivi che ne potenzino l'efficacia positiva e ne accrescano il grado di accettazione

dei destinatari. E ciò per una convinta partecipazione al processo innovativo dei tanti istituti configurati in questa normativa. Senza di essa, infatti, l'intento del legislatore potrebbe risultare compromesso o irrimediabilmente contraddetto.

È parso dunque opportuno, proprio per ribadire il significato che assume il decreto delegato per il rinnovamento degli atenei, verificarne con attenzione le eventuali carenze nell'impatto con la concretezza delle

istituzioni reali ed intervenire subito per rimuoverle, prima che esse possano riflettersi negativamente su tutto l'ambito di applicazione della legge coinvolgendo in un sommario giudizio negativo istituti la cui sostanziale validità va invece riaffermata. E tutto ciò in un quadro definito e complessivamente valutato in modo da evitare che singoli provvedimenti, pure indirizzati a dare risposta immediata a problemi reali ma astratti da un contesto generale, possano sovrapporsi al punto tale da stravolgere, per qualche aspetto, la razionalità del provvedimento.

Di qui il disegno di legge che si propone, del quale si illustrano di seguito, sinteticamente, i singoli articoli.

L'articolo 2 integra il disposto del sesto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, precisando che, in caso di indisponibilità del titolare e in presenza dell'esigenza di conservare l'insegnamento, i consigli di facoltà possono conferire le supplenze anche a professori di altra facoltà della stessa università.

L'articolo 3 interviene sul regime del tempo pieno dei professori di ruolo attenuando la rigidità — invero eccessiva, in relazione alle situazioni concrete — delle incompatibilità previste dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, soprattutto rimuovendo quelle che hanno suscitato maggiori perplessità e difficoltà di applicazione.

In particolare, viene meno l'obbligo del tempo pieno per i presidi di facoltà, i direttori dei corsi di dottorato di ricerca e i direttori di dipartimento.

Sono figure, queste, che, a differenza delle altre contemplate nello stesso comma, non hanno compiti di gestione amministrativa nell'ateneo, ma esclusivamente funzioni di coordinamento didattico e scientifico. È dunque questa competenza, la loro qualificazione e la loro capacità, l'unico elemento idoneo ad individuare la scelta che, nel caso del preside, è peraltro elettiva. Altre limitazioni sembrano non solo ingiustificate, ma addirittura controproducenti, potendo comportare un'esigua potenzialità di candidature e

dunque una ridotta possibilità di scelta, in dipendenza di un'opzione che non altera minimamente la capacità didattica e scientifica del docente, nè può essere criterio valido per discriminarlo in questo campo. L'attitudine all'organizzazione della didattica e della ricerca scientifica è qualità preziosa, per di più verificata con opportuni strumenti. Limitarla in qualche modo, pretermetterla ad altre esigenze appare dunque contraddittorio con lo scopo che si vuole perseguire.

Il secondo comma chiarisce che la possibilità di partecipazione ad « organi » di consulenza tecnico-scientifica, oltre che riferirsi anche a « uffici o collegi », si estende anche agli organi che esercitano funzione giurisdizionale o amministrativa di controllo.

Il primo comma dell'articolo 4 estende il collocamento in aspettativa dei professori ordinari che abbiano incarichi dirigenziali presso amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, anche agli incarichi previsti da altre leggi.

Il secondo comma dell'articolo 4 offre un'interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Quella disposizione prevede che i professori di ruolo che ricoprono la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttore di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale hanno diritto di richiedere una limitazione dell'attività didattica. Si precisa ora che tale limitazione non spetta ai docenti a tempo definito che ricoprono una delle predette cariche. Una limitazione dell'attività didattica del docente a tempo definito si ridurrebbe infatti a ben poca cosa essendo espressamente sancito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382, del 1980, che la limitazione non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.

Il terzo comma dell'articolo in esame risolve un dubbio sempre ricorrente e fonte di interpretazioni difformi.

Nella legge è già prevista la continuità del collegamento dei professori in aspettativa con la propria università per quanto riguar-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da l'attività didattica e di ricerca, potendo essi svolgere, anche durante tale periodo, cicli di conferenze, attività seminariali e di ricerca anche applicativa. Nulla era invece previsto per la loro partecipazione agli organi di governo dell'università e alle commissioni di concorso. Questa lacuna è ora colmata prevedendosi la partecipazione facoltativa per i primi, il solo elettorato attivo per le cariche accademiche ed invece la completa possibilità di far parte delle commissioni giudicatrici di concorso. È una esplicitazione di un concetto già insito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. La relazione fra il docente in aspettativa e l'università si attenua ma non si interrompe nè egli è emarginato dalla vita accademica per quel periodo, ma soltanto sollevato da alcuni compiti per dedicarsi ad altri ritenuti temporaneamente prevalenti.

Il quarto comma rende esplicito, per dirimere eventuali perplessità in proposito, che durante il periodo dell'aspettativa obbligatoria il professore mantiene lo stato giuridico ed il trattamento economico individuato con la propria opzione, senza che la circostanza sopravvenuta possa incidere sulla scelta operata. Essa inoltre, per il penultimo comma dell'articolo in esame, resta valida per tutto il periodo dell'aspettativa. Solo al termine di essa potrà di nuovo esercitarsi l'opzione per il tempo pieno o quello definito. Questa soluzione evita di condizionare la volontà del docente con considerazioni estranee alla sua disponibilità o meno per l'attività accademica.

Tuttavia si prevede una eccezione per i professori collocati in aspettativa in regime a tempo pieno, per i quali è prevista la possibilità di optare per il regime a tempo definito alla scadenza del biennio, periodo di tempo per il quale in ogni caso sussiste l'obbligo di rispettare l'impegno assunto.

Tali previsioni sono estese anche ai casi di aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca disciplinati dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Con l'ultimo comma, a modifica di quanto disposto nell'articolo 13 dello stesso de-

creto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, viene ripristinata la norma del collocamento fuori ruolo dei professori universitari nominati giudici della Corte costituzionale, già prevista dall'articolo 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

L'articolo 5 interviene sul regime delle incompatibilità dei ricercatori universitari, che — come è noto — ha sollevato numerosi problemi, sopravvenendo la nuova normativa su una situazione pregressa in cui gli interessati erano facultati ad operare professionalmente e molti tra essi esercitavano da tempo tale attività.

Per questo motivo la soluzione proposta rimuove il divieto, assoggettando i ricercatori confermati alla stessa disciplina dei docenti per le incompatibilità con altri uffici e liberalizzando l'esercizio professionale, sia pure in attesa del definitivo assetto del ruolo e dello stato giuridico della categoria. Scadenza questa ormai prossima, avendo la legge di delega indicato nel 1984 il termine per tale revisione.

Con l'ultimo comma dell'articolo si amplia la possibilità di trasferimento dei ricercatori aggiungendo, all'originaria previsione, l'ultimo periodo, per effetto del quale la mobilità è consentita anche nell'ambito di gruppi diversi da quello per il quale sono nominati purchè sia riconosciuta affine la disciplina per la quale saranno utilizzati nella loro attività didattica e di ricerca.

Con l'articolo 6 si estende agli incaricati e agli incaricati supplenti dell'anno accademico 1979-80 la possibilità di maturare l'anzianità di incarico necessaria per partecipare ai giudizi idoneativi per il ruolo dei professori associati. Tale previsione intende sanare la situazione di un esiguo numero di docenti che hanno ottenuto l'incarico di insegnamento nell'ultimo anno in cui esso era conferibile da parte delle università o che hanno ottenuto la supplenza, ma che, senza questa modifica, non avrebbero potuto comunque conseguire il requisito dell'anzianità necessario per sottoporsi, come tutti gli altri, alla prova idoneativa.

Il primo comma dell'articolo 7 dispone che il numero dei membri delle commissioni giudicatrici dei giudizi idoneativi sia ele-

vato da tre a cinque, in relazione a quanto disposto dal comma successivo.

Il secondo comma dell'articolo 7 è inteso infatti a porre rimedio ad uno degli aspetti dei giudizi di idoneità per professori associati che ha suscitato maggiori reazioni.

La lamentata diversità di comportamento tra più commissioni dello stesso raggruppamento potrà essere evitata, secondo la proposta di questo articolo, formando un'unica commissione giudicatrice per ciascun gruppo disciplinare con un numero di componenti aumentato in relazione a quello dei candidati.

Il terzo comma dell'articolo dispone, rettificando l'originaria previsione legislativa, che i quattro mesi a disposizione delle commissioni decorrono dalla data della prima convocazione e non già dalla nomina, essendo quella il momento iniziale dell'effettivo lavoro delle commissioni.

Il quarto comma precisa che gli atti sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, l'unico organo che ne assume la responsabilità politica, e che l'approvazione del Consiglio universitario nazionale prevista dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 va intesa come espressione di un parere vincolante.

È infine soppresso il nono comma dello stesso articolo 51 perchè la materia è completamente ridisciplinata nel successivo articolo 8.

L'articolo 8 modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 consentendo di ripetere la prova di idoneità ad associato, che abbia avuto esito negativo, non solo nella seconda tornata, come era lì esclusivamente previsto, ma, a scelta dell'interessato, anche nella terza. La prova può essere ripetuta per lo stesso o per altri raggruppamenti.

Per i professori incaricati stabilizzati resta fermo l'obbligo di presentare domanda almeno per la seconda tornata a pena di decadenza dall'incarico; in ogni caso, per tutti gli incaricati la decadenza si avrà qualora non conseguano il giudizio positivo nelle due tornate cui possono partecipare, fatta salva comunque, per gli incaricati stabilizzati, la possibilità di rimanere in servizio

nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Naturalmente, gli interessati che maturano il diritto successivamente alla prima tornata dovranno partecipare al giudizio indetto con la seconda a pena di decadenza dall'incarico.

Si vuole in tal modo offrire un più ampio lasso di tempo agli aspiranti giudicati non idonei nella prima tornata per dedicarsi alla produzione scientifica, che è stata ritenuta finora carente dalle commissioni giudicatrici.

L'ultimo comma prevede poi la possibilità di presentare la domanda per più raggruppamenti, fino ad un massimo di tre.

L'articolo 9 dispone che il professore ordinario designato dal consiglio di facoltà quale componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi a ricercatore universitario può appartenere alla stessa facoltà o in mancanza ad altra facoltà della stessa università o anche di altra università.

L'articolo 10 sovviene ad una lacuna del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che, pure prevedendo la possibilità dell'aspirante al dottorato di ricerca di svolgere periodi di studio all'estero, non ha disciplinato il trattamento economico spettante in tale evenienza. Con la norma proposta si adegua il trattamento dell'allievo dei corsi di dottorato a quello già previsto per il fruitore di borse di studio per attività di perfezionamento all'estero, il cui importo è maggiorato del 50 per cento.

L'articolo 11 prevede la possibilità, per i professori associati e per i ricercatori che hanno superato i relativi giudizi di idoneità, di presentare la domanda di inquadramento anche per le facoltà istituite nell'ultimo decennio o che abbiano istituito nello stesso arco di tempo nuovi corsi di laurea.

La previsione dell'articolo 12 è conseguente alla modifica dello stato giuridico dei ricercatori. Avendo equiparato la loro posizione per quanto riguarda le incompatibilità a quella dei docenti, anche per i ricercatori delle facoltà di medicina è apparso opportuno rendere analogo il trattamento giuridico a quello dei professori della stessa

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

facoltà e quindi prevedere, ai fini assistenziali, l'opzione fra tempo pieno e tempo definito con correlativi diritti e doveri, come avviene, ai sensi dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, per i docenti di quella facoltà.

L'articolo 13 estende l'esclusione dal giudizio di conferma nella fascia dei professori associati agli incaricati che prima della nomina in ruolo abbiano maturato un triennio di incarico di insegnamento.

L'articolo 14 rende permanente il meccanismo previsto dall'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 per il conferimento delle supplenze per i posti di insegnamento rimasti vacanti, stabilendo che possono essere conferite ai professori straordinari ed ai professori associati anche successivamente all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneità, sempre che non sia possibile conferirle ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Con l'articolo 15 si estende anche oltre l'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato la possibilità di conferire gli insegnamenti rimasti vacanti mediante contratti di diritto privato a tempo determinato nei casi in cui non sia possibile provvedere con il normale meccanismo delle supplenze.

L'articolo 16 è dettato dall'opportunità di risolvere un caso peculiare che è già sottoposto all'attenzione del giudice amministrativo.

Si tratta di coloro che hanno presentato domanda di partecipazione ai giudizi ido-

neativi per professore associato nell'ultimo giorno previsto come utile dal bando, ma che ne sono stati impediti, in alcune regioni, dallo sciopero dei postelegrafonici che non ha consentito la consegna dei plichi agli uffici postali. Per questo motivo si considera prorogato di un giorno il termine previsto dal bando di concorso e si ammettono definitivamente le domande presentate anche il 14 marzo 1981.

L'articolo 17 intende risolvere un problema annoso e di non poco interesse per l'Amministrazione ed i candidati nei concorsi per professore universitario.

Limitando la possibilità di impugnare le operazioni relative alla formazione delle commissioni, si evita che la contestazione sulla composizione del collegio sia dedotta quando ormai è conclusa l'intera fase concorsuale, così da porre nel nulla, se la censura è accolta, tutto il concorso. Si evita così di rendere vani i risultati acquisiti per un vizio di origine che avrebbe potuto, se tempestivamente rilevato, come ora si richiede, essere rimosso subito senza attendere l'esito del concorso, con l'eventuale valutazione della convenienza o meno di denunciare l'irregolarità della procedura per la formazione delle commissioni giudicatrici.

Con l'articolo 18 vengono dettate norme per consentire alle università di partecipare a programmi di ricerca per lo sviluppo scientifico o tecnologico, anche se attuati in forma societaria, naturalmente a determinate condizioni e con l'autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di criteri generali adottati sentito il Ministro del tesoro e previa acquisizione del parere del Consiglio universitario nazionale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono apportate le modifiche e integrazioni previste nei successivi articoli, ed ogni menzione di articoli senza altra indicazione si intende riferita allo stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 2.

L'espressione: « a professori della stessa facoltà » di cui all'articolo 9, sesto comma, è sostituita con la seguente: « in via prioritaria a professori della stessa facoltà ed in mancanza a professori di altra facoltà della stessa università ».

Art. 3.

La lettera *a*) del quarto comma dell'articolo 11 è sostituita con la seguente:

« *a*) è incompatibile con la carica di rettore e di membro elettivo del consiglio di amministrazione. È tuttavia consentito ai professori a tempo definito concorrere alla elezione per le predette cariche, qualora si impegnino con espressa dichiarazione ad assumere il regime del tempo pieno contestualmente alla nomina e per tutta la durata della carica ».

L'espressione « organi » di cui alla lettera *a*) del quinto comma dello stesso articolo 11 si intende riferita anche a « uffici o collegi » e si estende agli organi che esercitano funzione giurisdizionale o amministrativa di controllo.

Art. 4.

Al numero 13 del primo comma dell'articolo 13 è aggiunta, in fine, la seguente espressione: « o comunque previste da altre leggi presso amministrazioni dello Stato ».

Il secondo comma dell'articolo 13 va interpretato nel senso che non hanno diritto alla limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo in regime a tempo definito che ricoprono una delle cariche accademiche ivi previste compatibili con il loro stato.

Il penultimo comma dell'articolo 13 va interpretato nel senso che tra le possibilità garantite ai professori collocati in aspettativa è compresa la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo con le modalità previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311, conservando il solo elettorato attivo per le elezioni delle cariche accademiche, nonchè la possibilità di far parte delle commissioni giudicatrici nelle quali è prevista la partecipazione dei professori universitari.

I professori collocati in aspettativa, fermo restando quanto previsto nel quarto comma dello stesso articolo 13, mantengono il regime per il quale hanno optato agli effetti della determinazione del trattamento di quiescenza e delle relative incompatibilità; la nuova opzione può essere esercitata al termine del periodo di aspettativa ed ha effetto dall'anno accademico successivo; tuttavia i professori collocati in aspettativa in regime a tempo pieno possono, allo scadere del biennio di cui al secondo comma dell'articolo 11, optare per il regime a tempo definito.

Le stesse disposizioni si applicano anche ai casi di aspettativa disciplinati dal precedente articolo 12.

I professori di ruolo nominati giudici della Corte costituzionale, a modifica di quanto previsto nel numero 4 dello stesso articolo 13, sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87, terzo e quarto comma, come sostituito dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Art. 5.

Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 34 sono sostituiti con i seguenti:

« Ai ricercatori universitari si applicano le disposizioni sulle incompatibilità di cui al precedente articolo 13, commi primo, terzo e quarto.

In attesa della ridefinizione dello stato giuridico di cui al primo comma, i ricercatori universitari confermati, nel rispetto dei doveri e dei compiti, in particolare di quelli didattici e di ricerca, disciplinati nel precedente articolo 32 e fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 102 per i ricercatori medici, possono svolgere attività professionale e di consulenza esterna. Le funzioni di ricercatore sono incompatibili con l'esercizio del commercio e dell'industria.

Per i trasferimenti dei ricercatori universitari si applicano le stesse norme previste per gli assistenti di ruolo in numero o in soprannumero, salvo nel primo biennio di applicazione, nel quale si prescinde dal nulla osta della facoltà di appartenenza per il trasferimento con il posto di ruolo di cui alla legge 12 febbraio 1977, n. 34, previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale. I trasferimenti possono avvenire per discipline comprese nel gruppo per il quale i ricercatori sono stati nominati ovvero per discipline affini di altro gruppo, nel qual caso previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in ordine alla sussistenza di specifiche pubblicazioni e all'attività didattica svolta dal ricercatore prima della domanda ».

Art. 6.

All'articolo 50 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Hanno titolo all'inquadramento nel ruolo di professori associati, ai sensi del precedente primo comma, anche i professori incaricati ed incaricati supplenti nell'anno accademico 1979-80 che abbiano maturato o maturino un triennio di insegnamento nell'anno accademico 1981-82 ».

Art. 7.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 51 sono sostituiti con i seguenti:

« I giudizi sono espressi, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite com-

missioni nazionali composte da cinque professori ordinari o straordinari e formate con le modalità stabilite nel precedente articolo 45, intendendosi riferito il limite di un terzo dei nominativi da designare al numero dei componenti effettivi.

Ove il numero dei concorrenti alle prove idoneative per un determinato raggruppamento disciplinare superi le ottanta unità, la commissione è integrata da un componente per ogni dieci candidati o frazione di dieci fino ad un massimo complessivo di sette commissari ».

L'espressione: « dalla sua costituzione » di cui al terzo comma dell'articolo 51 è sostituita con la seguente: « dalla data della sua prima convocazione ».

L'approvazione, che può essere anche parziale, di cui allo stesso terzo comma dell'articolo 51 va intesa come espressione di parere vincolante, ferma restando l'approvazione degli atti da parte del Ministro della pubblica istruzione in conformità a tali pareri.

Il nono comma dell'articolo 51 è soppresso.

Art. 8.

I commi settimo, ottavo e nono dell'articolo 52 sono sostituiti con i seguenti:

« Gli aspiranti possono presentare domanda per quel raggruppamento per il quale ritengano di avere maggiori titoli scientifici. La prova di idoneità sostenuta nella prima tornata, in caso di esito negativo, può essere ripetuta a scelta o nella seconda o nella terza tornata per lo stesso o per altro raggruppamento.

I professori incaricati stabilizzati che non presentino domanda di partecipazione neppure alla seconda tornata dei giudizi idoneativi, e i professori incaricati ivi compresi gli stabilizzati che avendo partecipato alle due tornate cui hanno diritto non abbiano conseguito il giudizio positivo, decadono dall'incarico, fatto salvo per i professori incaricati stabilizzati quanto previsto dal precedente articolo 24.

Coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità successivamente alla prima tornata devono partecipare, a pena di decadenza dall'incarico, al giudizio indetto con la seconda tornata ».

L'undicesimo comma dell'articolo 52 è soppresso.

All'articolo 52 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La limitazione prevista nel precedente sesto comma non si applica per la seconda e per la terza tornata dei giudizi idoneativi. Gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione per un massimo di tre raggruppamenti ».

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 56 è sostituito con il seguente:

« Le commissioni giudicatrici sono composte da tre membri, di cui un professore ordinario, designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline raggruppate per il concorso, appartenente nell'ordine alla stessa facoltà o ad altra facoltà della stessa università o di altra università, un professore ordinario e uno associato estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designate dal Consiglio universitario nazionale ».

Art. 10.

Il sesto comma dell'articolo 75 è sostituito con il seguente:

« Tutti coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 e nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 70, hanno diritto alla borsa di studio purchè rientrino nelle condizioni di reddito personale fissate nel primo comma del presente articolo. L'importo della borsa di studio è elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di ricerca ».

Art. 11.

All'articolo 100 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato e a ricercatore, possono presentare domanda di inquadramento anche alle università per le facoltà istituite nell'ultimo decennio dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero per le facoltà che nello stesso periodo hanno istituito nuovi corsi di laurea per le discipline previste dai piani di studio di tali corsi. Le facoltà possono formulare la corrispondente richiesta, limitatamente alle discipline previste per esse nello statuto, ai sensi del precedente articolo 53, sesto comma ».

Art. 12.

All'ultimo comma dell'articolo 102 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Assumo altresì, per quanto concerne l'assistenza, i corrispondenti diritti e doveri ivi compresi quelli previsti nelle disposizioni dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ».

Art. 13.

La seconda parte dell'articolo 111, a partire dall'espressione: « coloro che », è sostituita con la seguente: « coloro che prima della nomina in ruolo abbiano maturato un triennio di incarico di insegnamento ».

Art. 14.

All'articolo 114 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le supplenze previste nel precedente primo comma sono conferibili con le stesse modalità e previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione ai professori ordinari, straordinari ed associati anche successivamente all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneità allorchè, ricor-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rendone le condizioni, non sia stato possibile conferirle ai sensi del precedente articolo 9 ».

Art. 15.

Il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 116 si intende applicabile anche oltre l'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato.

Art. 16.

Sono ammessi alla prima tornata dei giudizi idoneativi per professore associato coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50, abbiano presentato la relativa domanda di ammissione al giudizio entro il 14 marzo 1981.

Art. 17.

I decreti di nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la nomina a professore universitario di ruolo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sono immediatamente impugnabili anche dai candidati.

Art. 18.

Le università possono partecipare a programmi di ricerca per lo sviluppo scientifico o tecnologico, anche se si attuano in forma societaria, a condizione che la quota di partecipazione sia limitata e di modesta entità, che l'atto costitutivo preveda che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalità di carattere scientifico, che sia assicurata la partecipazione paritaria dell'università nell'impostazione dei programmi di ricerca, che le relative iniziative fruiscono di finanziamenti non inferiori alla metà da parte della Comunità economica europea o di organismi pubblici operanti su base nazionale, internazionali o esteri e che ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che faccia-

no parte degli organi sociali sia versato alle università.

La partecipazione societaria dell'università è autorizzata dal Ministro della pubblica istruzione sulla base di criteri generali dallo stesso adottati, sentito il Ministro del tesoro e previa acquisizione del parere del Consiglio universitario nazionale.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.